

(N. 731)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(MEDICI)

di concerto col **Ministro del Bilancio**

(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° SETTEMBRE 1954

Provvidenze per la pesca nelle acque interne.

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 21 maggio 1940, n. 626, furono previste diverse specie di interventi dello Stato in favore sia della pesca marittima che della pesca nelle acque interne. L'efficacia di tale legge era però limitata fino al 30 giugno 1950.

La legge 8 gennaio 1952, n. 20, ha poi reso possibile la prosecuzione ed una integrazione dei suddetti interventi statali esclusivamente in favore della pesca marittima, autorizzando una spesa di 150 milioni a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile, cui erano state trasferite, per la sola pesca in mare, le attribuzioni prima spettanti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste nell'intera materia della pesca.

Si è determinata così una diversità di trattamento in danno della categoria dei pescatori

nelle acque interne, non giustificata da una differenza di condizioni economiche nei due settori, ma derivante unicamente dalla accennata ripartizione di competenze amministrative, che si riflette nella recente legislazione in materia, dove si riguarda la pesca marittima separatamente da quella interna.

Si ritiene quindi necessario consentire l'adozione in favore della pesca nelle acque interne di provvidenze analoghe — pur con qualche opportuno adattamento — e quelle previste dalla citata legge n. 20 del 1952.

A tal fine è stato predisposto l'unito schema di disegno di legge.

Nell'articolo 1 dello schema sono specificate le diverse forme dell'intervento statale. Per incrementare la produzione ed accrescere il reddito dei pescatori di mestiere, che versano

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

in condizioni di vera indigenza, si rende opportuno potenziare l'attrezzatura delle Cooperative, facilitando inoltre la costruzione e sistemazione di impianti di piscicoltura, la diffusione dell'uso di adeguati mezzi per il trasporto del prodotto e prevedendo un'efficace attività di propaganda, di assistenza e di vigilanza.

Il provvedimento non comporta effettivo aumento di oneri per l'Erario, facendosi gravare (articolo 2) la spesa di settanta milioni prevista per i suddetti interventi sullo stanziamento già iscritto al capitolo 69 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1954-55.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato nell'esercizio 1954-55 a sussidiare, entro il limite massimo complessivo di lire settanta milioni:

a) l'impianto, da parte di Cooperative di pescatori, di magazzini e di frigoriferi per la conservazione del pescato, di attrezzature per la lavorazione del pesce e dei sottoprodotti della pesca e per la fabbricazione di reti e di altri attrezzi.

b) l'acquisto di mezzi di trasporto del pescato;

c) la costruzione e la sistemazione di impianti di piscicoltura e di incubazione per uova fecondate artificialmente;

d) la propaganda per l'incremento della pesca e della piscicoltura e per il consumo del pesce, anche mediante la partecipazione ad esposizioni e l'erogazione di premi per gare di pesca;

e) l'azione di assistenza e di soccorso ai pescatori di mestiere;

f) l'intensificazione del servizio di vigilanza sulla pesca.

L'ammontare del contributo di cui alle lettere a), b) e c), non può superare il limite massimo del 50 per cento della spesa.

La concessione del contributo è disposta con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita una Commissione nominata dal Ministro stesso e composta del Sottosegretario di Stato, che la presiede, da due funzionari di grado non inferiore al sesto e da due esperti nominati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste su designazione delle Organizzazioni nazionali di cooperative.

Esercita le funzioni da segretario della Commissione un funzionario amministrativo di grado non inferiore al nono.

Art. 2.

La spesa di settanta milioni di lire derivante dall'applicazione della presente legge farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo n. 69 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1954-55.